

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 luglio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 11.

Costituzione della rete alcologica regionale Pag. 2

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 12.

Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva. Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2012, n. 11-86/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia
13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari
per la prima applicazione in ambito provinciale di norme
statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti,
ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio
2002, n. 1)..... Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 aprile
2012, n. 10.

Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti
agricoli Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 maggio 2012, n. 14.

Modifica del regolamento sull'ampliamento di esercizi
pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche –
D.P.P. 18 ottobre 2007, n. 55, e successive modifiche Pag. 12


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 maggio 2012, n. 15.

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive
modifiche, concernente la denominazione e le competenze
degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano .. Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio
2012, n. 0108/Pres.

Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle
procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sde-
manializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi
degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009 Pag. 13



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 11.

Costituzione della rete alcolologica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale – Parte I della Regione Liguria n. 6 dell'11 aprile 2012)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalle leggi nazionali e dagli atti di programmazione sanitaria regionali, adotta un'Azione programmata per la costituzione della Rete Alcolologica Regionale, al fine di attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcolologiche e delle patologie correlate.

2. La Rete Alcolologica Regionale costituisce una rete del Piano sociosanitario regionale.

Art. 2.

Principi guida

1. La Regione realizza l'Azione programmata di cui all'art. 1 ispirandosi ai seguenti principi guida:

a) assicurare una risposta assistenziale organizzata su tutto il territorio regionale capace di favorire il rapporto con il soggetto alcol dipendente, fare emergere le sottostanti motivazioni e farsi carico delle patologie correlate;

b) affidare a équipe multidisciplinari delle dipendenze i comportamenti di abuso alcolico, investendo le stesse di funzioni di educazione sanitaria, di prevenzione, di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico.

2. L'Azione regionale opera attraverso una rete integrata di servizi a livello regionale che affrontano in modo coordinato i molteplici aspetti dell'alcol dipendenza relativi a prevenzione, accesso ai servizi, diagnosi, cura e riabilitazione.

3. Il modello organizzativo adottato dalla Regione è finalizzato a favorire la continuità di intervento attraverso l'integrazione operativa tra i servizi sociosanitari territoriali e quelli ospedalieri prevedendo, altresì, la partecipazione sistematica ai programmi di attività da parte delle associazioni di promozione sociale e volontariato, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle équipe alcolologiche territoriali e degli specialisti ospedalieri.

4. Per la definizione del modello organizzativo, di cui al comma 3, sono previsti appositi protocolli tramite i quali si realizza la partecipazione attiva di tutti gli operatori.

Art. 3.

Istituzione e funzioni del Centro Alcolologico Regionale

1. La Regione, in coerenza con i principi guida di cui all'art. 2, istituisce il Centro Alcolologico Regionale. Il Centro svolge le funzioni specialistiche in ambito diagnostico, clinico e di ricerca che non possono essere attuate presso i Servizi di Alcologia delle Aziende sanitarie locali.

2. Il Centro Alcolologico Regionale svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto ai nuclei operativi alcolologici attivi sul territorio nell'elaborazione di protocolli per la gestione delle patologie alcolcorrelate;

b) realizza azioni di confronto e collaborazione con le realtà territoriali sulle problematiche alcolcorrelate;

c) interagisce con le Unità Operative dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro al fine di garantire i necessari percorsi diagnostico-terapeutici a favore dei pazienti affetti da patologie alcolcorrelate.

3. Il Centro Alcolologico Regionale ha sede presso l'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è dotata di posti letto di day hospital in base a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea legislativa 26 febbraio 2008, n.8 (Stralcio del Piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza. Accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanitarie).

Art. 4.

Organizzazione del Centro Alcolologico Regionale

1. L'articolazione organizzativa e il funzionamento del Centro Alcolologico Regionale sono definiti con apposito regolamento adottato dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

2. La funzione di coordinamento del Centro Alcolologico Regionale è svolta dal Direttore dell'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

Art. 5.

Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate

1. È istituito il Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate, nominato dalla Giunta regionale e composto da:

a) il Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) o suo delegato;

b) il Dirigente dell'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;

c) il Coordinatore della Rete di gastroenterologia prevista dal Piano sociosanitario regionale;

d) il Responsabile dell'Unità Operativa Alcologia dei Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze di ciascuna Azienda sanitaria locale;

e) esperti, da un minimo di quattro ad un massimo di otto, designati dalle associazioni di volontariato e promozione sociale regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali e operanti nel settore;

f) un esperto designato rispettivamente da ciascuna delle seguenti Società scientifiche: Sezione ligure della Società Italiana di Alcologia, Società Italiana di Medicina Generale, Società Italiana di Pediatria, Società Italiana di Psichiatria, Società Italiana di Gastroenterologia;

g) il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato.


2. Il Comitato svolge funzioni di supporto per l'attività di programmazione della Giunta regionale e, nello specifico:

a) promuove la realizzazione di azioni di prevenzione con il coinvolgimento delle comunità locali e di tutti i soggetti impegnati nelle problematiche alcolologiche;

b) promuove lo sviluppo delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari, anche al fine di attuare screening precoci delle problematiche alcolcorrelate;

c) instaura rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale che operano nell'ambito della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei soggetti con patologie alcolcorrelate;

d) promuove iniziative per sensibilizzare ed informare i cittadini sui rischi per la salute e sui problemi etici e sociali connessi all'assunzione di bevande alcoliche.



3. Il Comitato approva un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.

4. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito.

5. Il Comitato nomina al proprio interno un Coordinatore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 aprile 2012

BURLANDO

12R0372

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 12.

Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* – Parte I della Regione Liguria n. 6 dell'11 5 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente testo unico definisce la disciplina generale per l'esercizio dell'attività estrattiva, costituente attività primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l'economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché nell'ottica dello sviluppo delle imprese.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare l'esercizio dell'attività estrattiva per l'approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al soddisfacimento del fabbisogno regionale;

b) garantire la riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree oggetto di escavazione nonché incentivare il recupero delle aree di escavazione dismesse ed in abbandono;

c) favorire la promozione e l'utilizzo dei materiali pregiati tipici della Regione;

d) favorire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, sbancamenti;

e) favorire la prossimità fra i siti di cava e gli utilizzatori del materiale estrattivo;

f) assicurare l'adozione di misure compensative per i territori interessati dalle attività di cava.

3. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente testo unico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico disciplina l'attività di ricerca e di coltivazione dei seguenti materiali di cava, appartenenti alla seconda categoria delle coltivazioni indicate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni ed integrazioni:

a) torba;

b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;

d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella categoria delle miniere, ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente testo unico le escavazioni negli alvei del demanio idrico, che sono consentite esclusivamente per interventi pubblici di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e difesa del suolo.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. Al fine del perseguimento delle finalità previste dal presente testo unico, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) la formazione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC), in coerenza con i Piani di Bacino e in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica;

b) la definizione di criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività estrattiva;

c) il rilascio delle autorizzazioni;

d) la costituzione e la gestione del catasto delle cave di cui all'art. 7;

e) la vigilanza e il controllo sull'esercizio dell'attività estrattiva.

TITOLO II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 4.

Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava


1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione del PTRAC, di seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell'attività estrattiva, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attività estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione territoriale;

b) esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimità della costa o di ambiti, insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico;

c) ammissibilità dell'attività di estrazione a cielo aperto rapportata alle esigenze della collettività ligure, ad esclusione dei materiali di particolare pregio.

2. Il Piano individua, con riferimento al territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita l'attività di coltivazione di cave, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione e contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentire l'attuazione. Il Piano può prevedere la localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite nel catasto regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria) e successive modi-



ficcioni e integrazioni, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte che si esprime, sentita la Delegazione Speleologica Ligure (DSL), nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), e contiene il rapporto ambientale ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS.

4. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di poli estrattivi;

b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;

c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;

d) contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 1;

e) rapporto ambientale;

f) dichiarazione di sintesi.

5. Il Piano ha una durata di dieci anni e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni con le modalità indicate nell'art. 6.

6. Il Piano individua le prescrizioni ed i vincoli aventi efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle province e sugli strumenti urbanistici comunali.

Art. 5.

Formazione ed approvazione del Piano

1. Il progetto di Piano, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dell'avvenuta adozione del Piano è data notizia mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* e nel sito web istituzionale della Regione.

3. Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, è trasmesso alle province e ai comuni il cui territorio è interessato dal Piano medesimo, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l'espletamento delle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni provvedono a depositarlo nella segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun Comune, nei successivi trenta giorni, trasmette alla Regione il proprio parere sul progetto di Piano, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni presentate.

4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto di Piano, le province trasmettono il proprio parere alla Regione. La Giunta, nei centoventi giorni successivi al ricevimento dei pareri dei comuni e delle province o all'infruttuoso decorso dei termini all'uso stabiliti, sentito il Comitato Tecnico Regionale che si esprime anche ai fini della conclusione della procedura di VAS, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS.

5. Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ed è pubblicato, unitamente alla dichiarazione di sintesi, nel *Bollettino ufficiale* e nel sito web istituzionale della Regione. Dell'approvazione è dato avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un esemplare del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso il sito di ogni Comune interessato territorialmente, nonché presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. La Giunta regionale, a cadenza biennale, effettua il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del Piano, anche ai fini delle procedure di VAS.

Art. 6.

Varianti al Piano

1. Le varianti al Piano che incidono sui contenuti fondamentali di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), necessarie anche in conseguenza degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 5, comma 7, sono approvate dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria secondo la procedura di cui all'art. 5.

2. Le varianti al Piano diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie in sede di approvazione di programmi di coltivazione di cava, sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito della procedura di cui all'art. 11.

3. Le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di attività estrattive.

4. L'assoggettamento o meno delle varianti di cui ai commi 1 e 2 alle procedure di VAS è disciplinato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* e nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 7.

Catasto delle cave

1. È istituito il catasto delle cave, comprendente le cave in esercizio e quelle inattive o dismesse. Il catasto indica in particolare, per ciascuna cava, la localizzazione territoriale, la tipologia del giacimento e le indicazioni per il riutilizzo del sito.

2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attività di pianificazione e di programmazione delle attività estrattive, nonché ai fini della riqualificazione ambientale delle cave dismesse, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la messa in sicurezza dei siti sotto il profilo idro-geomorfologico.

TITOLO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

1. La coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva, è subordinata ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, rilasciata in conformità alle indicazioni del Piano.

2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o alla realizzazione di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione su terreni dei quali abbia la disponibilità giuridica presente, in conformità con le indicazioni del Piano, apposta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), definisce il modello di domanda e i contenuti essenziali del programma di coltivazione e degli annessi elaborati tecnici.



4. Con il provvedimento di cui al comma 3, pubblicato nel sito web istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Giunta regionale definisce anche le modalità di trasmissione telematica delle domande e dei relativi allegati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata secondo la procedura di cui all'art. 11 con un unico provvedimento che comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi o necessari allo svolgimento dell'attività, nonché la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o verifica-screening ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza il preventivo nulla-osta rilasciato dalla Regione, previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e accertamento delle capacità tecnico-economiche del subentrante.

Art. 9.

Oggetto e contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 8 ha per oggetto il programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti, agli interventi di sistemazione e recupero ambientale del sito, durante e al termine della coltivazione, e all'indicazione degli investimenti finanziari necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il suo ripristino ambientale.

2. Il provvedimento di autorizzazione contiene in particolare:

- a) l'indicazione dei titoli di disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività estrattiva;
- b) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c);
- c) l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma di coltivazione, ai fini di cui all'art. 12;
- d) l'indicazione del Comune o dei comuni a cui versare il contributo di cui all'art. 14, nonché la percentuale di suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attività a servizio di quella estrattiva;
- e) l'ammontare della garanzia di cui all'art. 21, nonché le condizioni e le modalità di restituzione della stessa;
- f) il termine massimo di inizio dell'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga, per oggettive ragioni, prima della scadenza del termine stesso.

Art. 10.

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi.

2. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Regione la scheda dei dati statistici redatta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)) e successive modificazioni ed integrazioni. Entro lo stesso termine è tenuto a trasmettere al Comune una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente anche i dati sul materiale estratto e comprensiva dell'attestazione di conformità dell'attività di cava al programma di coltivazione e di recupero ambientale autorizzato.

3. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, secondo periodo, il Comune può disporre la sospensione dell'attività, previa diffida ad adempiere.

4. In caso di volontaria cessazione anticipata o sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo alla Regione e al Comune, motivandone le ragioni, entro il termine massimo di quindici giorni dal verificarsi della cessazione o sospensione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 11.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. Il procedimento unico ha una durata complessiva di centocinquanta giorni ed è articolato nelle seguenti fasi:

- a) il responsabile dello SUAP riceve la domanda ed effettua la verifica di procedibilità della stessa accertandone la completezza formale;
- b) l'esito positivo della verifica di procedibilità viene comunicato al richiedente nel termine di tre giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale ha comunque inizio il procedimento. In caso di programma di coltivazione soggetto a VIA o a verifica-screening, l'interessato provvede, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di procedibilità, alla pubblicazione di un avviso secondo le norme vigenti in materia. In questo caso il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell'avviso da parte del proponente;
- c) il responsabile dello SUAP provvede alla trasmissione del programma di coltivazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e convoca la conferenza di servizi in sede referente, da tenersi entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento;
- d) entro il termine di dieci giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, il responsabile dello SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione sia ai fini istruttori, sia ai fini delle eventuali procedure di VIA, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazioni viene fissato un termine per la presentazione delle integrazioni, non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi. Nel caso in cui l'interessato non produca la documentazione nel termine fissato o in quello prorogato, la domanda si intende ritirata;
- e) il responsabile dello SUAP trasmette la documentazione integrativa, entro cinque giorni dal suo ricevimento, ai membri della conferenza;
- f) la Regione, conclusa l'istruttoria di competenza delle strutture regionali, assume, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento, un unico provvedimento che comprende:

- 1) l'autorizzazione di cui all'art. 8;
- 2) la pronuncia relativa alla procedura di VIA o di verifica-screening, ove necessaria, comprensiva della valutazione di incidenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) l'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, ovvero all'art. 47, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'attività da autorizzare debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata;
- 4) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'attività da autorizzare interessi immobili soggetti a vincolo paesaggistico;



g) il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi in sede deliberante che si svolge di norma entro venti giorni dall'assunzione del provvedimento regionale di cui alla lettera f);

h) il procedimento è concluso mediante il rilascio, da parte dello SUAP, di un provvedimento finale che comprende le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati di tutte le amministrazioni interessate.

2. La consegna e l'efficacia del provvedimento finale di cui al comma 1, lettera h), sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'art. 21.

3. I termini di cui al comma 1 sostituiscono i diversi termini del procedimento eventualmente prescritti dalla legislazione di settore e sono sospesi per tutto il mese di agosto.

4. Il provvedimento conclusivo è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché per intero nel sito web istituzionale dello SUAP, e una copia dello stesso è trasmessa a tutte le amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.

5. In caso di rinnovo della sola autorizzazione paesaggistica, nonché nel caso di varianti all'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 2, che richiedano il rilascio di autorizzazione paesaggistica, il provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera f), è sostituito dall'autorizzazione paesaggistica emanata con provvedimento del dirigente competente in materia di tutela del paesaggio.

Art. 12.

Varianti all'autorizzazione

1. Le varianti all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), sono approvate secondo la procedura di cui all'art. 11. Il modello di domanda è definito con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3.

2. Le varianti all'autorizzazione diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie al fine di operare motivati adeguamenti del programma di coltivazione, sono eseguibili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, inviata allo SUAP allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, ferma restando, ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

3. In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Disciplina dell'attività estrattiva in presenza di grotte

1. Qualora il programma di coltivazione interferisca con una o più grotte censite nel catasto regionale delle grotte di cui all'art. 3 della legge regionale n. 39/2009, viene acquisito, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 11, il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL. A tal fine il programma di coltivazione è corredato da apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

2. Qualora nell'esercizio dell'attività estrattiva sia intercettata una grotta non censita nel catasto di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione segnala la cavità alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e sospende immediatamente l'attività limitatamente ad un congruo intorno della grotta.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione, fatta salva la facoltà di presentare allo SUAP domanda di variante ai sensi dell'art. 12, comma 1, finalizzata ad escludere la grotta dal programma di coltivazione, può chiedere alla Regione il nulla-osta alla prosecuzione dell'attività allegando apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b). La Regione si pronuncia nel termine di sessanta giorni, su parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL.

Art. 14.

Contributo di estrazione

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a versare al Comune o ai comuni interessati per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascun anno solare, applicando i seguenti parametri:

a) materiali da taglio e da rivestimento: € 0,35 a tonnellata;

b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: € 0,58 a tonnellata;

c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: € 2,36 a tonnellata.

2. Il titolare dell'autorizzazione autocertifica al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, la quantità del materiale estratto, sulla base della relazione di cui all'art. 10, comma 2, e determina l'importo del contributo, da versare nei successivi trenta giorni.

3. I parametri di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dai comuni e comunicati all'esercente entro il mese di febbraio, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

4. Il mancato, ritardato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell'importo dovuto.

5. In caso di reiterato o persistente inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale può disporre la sospensione dell'attività di cava fino al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni.

6. La Giunta regionale può modificare i parametri di cui al comma 1 in relazione alle variazioni del valore di mercato dei materiali estratti.

7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di compensazione e riqualificazione ambientale strettamente connessi ai disagi conseguenti all'attività di cava ed inviano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente l'indicazione dei contributi percepiti nell'anno precedente e delle finalità a cui essi sono stati destinati. La relazione è pubblicata nei siti web dei comuni interessati e nel sito web istituzionale della Regione.

8. La quota di 1/30 dell'introito complessivo incassato dai comuni è devoluta alla Regione per le attività inerenti alla programmazione, gestione e controllo in materia di attività estrattive.

Art. 15.

Decadenza e sospensione dell'autorizzazione

1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei seguenti casi:

a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;

b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non avviabile mediante l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato;

c) mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera f), o inosservanza di altre prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza, ovvero verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio;


d) attuazione di varianti al programma di coltivazione in assenza dell'autorizzazione o della SCIA di cui all'art. 12;

e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza del nulla-osta di cui all'art. 8, comma 6;

f) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza la comunicazione di cui all'art. 10, comma 4;

g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attività in rapporto alle esigenze di materiale per l'attuazione di opere pubbliche;

h) mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, comma 1.



2. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.

3. La contestazione di cui al comma 2 può essere contenuta in una diffida ad adempiere entro un termine fissato, con eventuale ordine di sospensione dell'attività, ove necessaria.

4. L'atto di decadenza dispone anche l'acquisizione da parte del Comune della cauzione di cui all'art. 21. La cauzione, ove non venga utilizzata per il ripristino ambientale del sito, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione.

5. Nei casi di decadenza, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 23.

6. Fatte salve le ipotesi di decadenza e sospensione previste dal presente testo unico, la Regione, qualora si verificano situazioni che possono provocare pregiudizi o pericoli per le persone o l'ambiente, adotta i provvedimenti più opportuni, ivi compresa la sospensione medesima.

Art. 16.

Revoca e modifiche autoritative dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 8 può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non più perseguibile l'esercizio dell'attività, anche a causa di nuove disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento regionale o altri atti di pianificazione territoriale.

2. La Regione può, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, paesistico-ambientali, di sicurezza o per adeguamento a nuove normative, disporre d'ufficio modifiche ai programmi di coltivazione già approvati e ai relativi provvedimenti di autorizzazione.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), definisce le modalità secondo cui il provvedimento di cui al comma 1 determina l'indennizzo o altra misura compensativa a favore dell'esercente l'attività estrattiva.

Art. 17.

Riutilizzo di materiali

1. Negli impianti a servizio dell'attività di cava è consentito il recupero e la lavorazione di materiali derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti al fine del loro riutilizzo, in complementarietà ai materiali di cava, a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l'attività prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a comunicare allo SUAP l'avvio dell'attività di riutilizzo di materiali di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

Art. 18.

ConSORZI

1. La Regione, al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave contigue o vicine e un miglioramento delle condizioni di sicurezza ovvero garantire una omogeneità nel recupero ambientale dei siti interessati, può costituire consorzi coattivi per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere e attrezzature al servizio dell'attività estrattiva.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere costituiti consorzi volontari, i cui atti costitutivi sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

3. Nel decreto costitutivo dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini di inizio e di ultimazione delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati e le modalità di gestione delle infrastrutture e/o impianti esistenti.

4. Nel caso di utilizzo di infrastrutture e/o impianti esistenti, il consorzio versa un equo indennizzo all'avente diritto.

5. Le quote consorzili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorzio.

6. Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consorzile, le opere non siano ultimate nei termini indicati, la Regione può nominare un Commissario il quale provvede, a spese del consorzio, all'esecuzione delle opere stesse.

7. Il Commissario invita i consorzio a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su un conto vincolato.

8. Al consorzio che non intenda partecipare alle spese può essere applicata la sanzione della decadenza dell'autorizzazione o della concessione.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI RICERCA

Art. 19.

Permesso di ricerca

1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di cava di cui all'art. 2, volto ad accertare la qualità, consistenza ed economicità di un giacimento per un possibile sfruttamento, è subordinato al rilascio da parte della Regione di un permesso di ricerca, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale n. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il soggetto interessato alla ricerca presenta apposita domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca, comprendente il progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da cui risulta la disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività di ricerca per tutto il periodo richiesto.

3. La Regione rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di cui al comma 1, con provvedimento unico che tiene luogo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari ove connessi o necessari. Il permesso contiene l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. La medesima procedura è seguita in caso di varianti sostanziali al permesso, comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui al comma 3.

5. Le varianti al permesso diverse da quelle di cui al comma 4, secondo periodo, sono eseguibili mediante SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, ferma restando, ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

6. Il permesso è rilasciato per una durata non superiore a due anni e può essere prorogato una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione, da parte della Regione, dei risultati ottenuti e della conformità dei lavori eseguiti a quanto autorizzato.

7. Il permesso è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione e per intero nei siti web istituzionali del Comune e della Regione e una copia dello stesso è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4.

8. I modelli di domanda di permesso di ricerca e di domanda di variante al permesso sono definiti con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 20.

Obblighi del ricercatore

1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.



2. Il ricercatore trasmette alla Regione, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta la decadenza del permesso di ricerca. La Regione adotta, inoltre, il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.

5. Il titolare del permesso di ricerca, qualora non presenti alla Regione, entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, è tenuto all'esecuzione degli interventi tesi al ripristino totale dei luoghi interessati dalla ricerca.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21.

Garanzie patrimoniali

1. La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'art. 8 ovvero del permesso di ricerca di cui all'art. 19 sono subordinate alla prestazione da parte dell'istante, rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva o di ricerca, il cui importo è:

a) non inferiore a € 25.000,00 e non superiore a € 80.000,00 per i permessi di ricerca;

b) non inferiore a € 60.000,00 e non superiore a € 500.000,00 per la coltivazione di cave e per le strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva.

2. Nel caso di lavori in sotterraneo che possano determinare danni all'ambiente esterno, può essere imposta la cauzione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I valori di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni dalla Giunta regionale, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. In ogni caso la Giunta regionale può modificare i valori medesimi in relazione al variare del costo di mercato delle opere di ripristino.

4. La cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa valida per tutta la durata dell'attività. Lo svincolo della cauzione è disposto dalla Regione a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, la Regione dispone l'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti dal progetto autorizzato, previa acquisizione della cauzione prestata.

6. Qualora l'ammontare delle spese per le opere di sistemazione ambientale superi quello della cauzione e le opere stesse non siano state eseguite dall'obbligato, questi è tenuto in solido con i proprietari dei terreni a sopportarne l'onere per la parte eccedente.

7. Nel caso in cui il titolare del permesso di ricerca presenti domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, la cauzione già versata rimane vincolata ai fini della garanzia dell'autorizzazione richiesta, con le relative integrazioni.

8. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), i criteri per determinare la cauzione di cui al comma 1 e le modalità e condizioni per lo svincolo, anche parziale, della stessa. Tali criteri assicurano che l'importo della cauzione sia sufficiente a garantire la realizzazione degli interventi di sistemazione.

Art. 22.

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per l'attività di cava, di ricerca, di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione è affidata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un tecnico professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del citato decreto, che cura il rispetto delle norme in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché la corretta esecuzione dei lavori autorizzati.

2. Qualora più attività estrattive siano gestite da uno stesso esercente, la direzione dei lavori può essere affidata ad un unico tecnico.

3. Fatta salva l'ipotesi prevista al comma 2, il tecnico di cui al comma 1 può curare la direzione dei lavori fino ad un massimo di cinque attività, purché il numero complessivo degli addetti non superi le venticinque unità lavorative. Sono escluse dal computo le direzioni dei lavori per l'attività di ricerca e di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 23.

Patrimonio indisponibile della Regione

1. Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave inserite nel Piano, la Giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità, fissare al proprietario del fondo un termine, non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione della domanda da parte del proprietario medesimo ovvero di altri soggetti a cui questo abbia concesso la disponibilità giuridica dei fondi.

2. Qualora il termine fissato ai sensi del comma 1 decorra infruttuosamente, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

Concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva

1. Le concessioni per l'esercizio di cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile regionale sono disciplinate dal presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale e, in quanto applicabile, dal r.d. n. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il titolare della concessione è tenuto:

a) a corrispondere al proprietario del fondo un indennizzo annuo per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b);

b) a corrispondere alla Regione un canone di concessione per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b);

c) a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti e delle opere realizzate esistenti e del materiale già estratto disponibile.



TITOLO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 25.

Vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza in materia di cave e torbiere relativamente al rispetto della vigente normativa in materia di polizia mineraria. Le funzioni amministrative di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza del presente testo unico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati in materia di attività estrattiva sono di competenza della Regione.

3. Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.

4. Restano ferme le funzioni di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio e paesistico-ambientale di competenza dei comuni e delle province o di altri enti o soggetti pubblici in base alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 26.

Sanzioni

1. Chiunque svolge attività di cava in assenza o in difformità dall'autorizzazione di cui all'art. 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di un euro a metro cubo.

2. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la decadenza, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.

3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'art. 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ovvero della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.

5. La mancata o incompleta trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all'art. 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00.

6. La mancata comunicazione di cui all'art. 17, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.

7. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale.

8. I proventi derivanti dalle sanzioni sono riscossi dagli enti che esercitano la vigilanza ai sensi dell'art. 25.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Verifica di impatto della regolazione

1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, presenta, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), una relazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, in particolare sulla base dei seguenti indicatori:

a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni già rilasciate;

b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l'attività, a partire dal momento di presentazione della domanda;

c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilità dei dati anche ai fini programmatori della Regione.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'art. 4 conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

3. La durata delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate dal 1° gennaio 2006 è automaticamente prorogata sino al completamento del programma di coltivazione e di recupero ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'individuazione degli elementi essenziali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), caratterizzanti i programmi di coltivazione in corso di realizzazione.

5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 24-bis della legge regionale n. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere efficaci sino al completamento delle opere di stabilizzazione dei cantieri, a condizione che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva avvenga nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le cave ricadenti in ambiti assoggettati dal vigente PTCP al regime normativo di trasformazione (TRZ) e che abbiano esaurito l'attività estrattiva autorizzata, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, a presentare al Comune territorialmente competente lo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA), ovvero in alternativa a presentare alla Regione, entro lo stesso termine, un progetto di ricomposizione ambientale e paesaggistica, che preveda la messa in sicurezza e la rinaturalizzazione o riqualificazione del sito, la cui esecuzione determinerà lo svincolo della cauzione. Il progetto è approvato dalla Regione secondo la procedura di cui all'art. 11 entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua presentazione, decorso infruttuosamente il quale il progetto si intende approvato.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3, e all'art. 21, comma 8. Con il provvedimento di cui all'art. 21, comma 8, la Giunta definisce altresì i criteri per l'adeguamento delle cauzioni relative alle autorizzazioni e ai permessi in essere.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'art. 17, comma 2.



9. Le deleghe di funzioni di cui all'art. 25 sono efficaci dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 29.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere);

b) l'art. 24, quinto comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati);

c) la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12);

d) la legge regionale 1° settembre 1995, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 in materia di cave e torbiere);

e) la legge regionale 24 luglio 2001, n. 21 (Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));

f) la legge regionale 27 settembre 2002, n. 34 (Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 aprile 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

12R0373

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2012, n. 11-86/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002) e le norme statali da esso richiamate;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), e in particolare l'art. 100;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 897 del 11 maggio 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante «Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)»»;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Introduzione dell'art.11-bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

1. Nel decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

Acque di spurgo di piezometri di prelievo

1. Nell'ambito dell'attività di indagine o campionamento delle acque di falda, le acque emunte e non utilizzate per la formazione del campione da analizzare, sono preferibilmente reimmesse attraverso il piezometro di prelievo nella stessa unità geologica da cui sono state prelevate; qualora tale operazione non sia tecnicamente fattibile, è in ogni caso possibile lo sversamento delle suddette acque sul suolo circostante il piezometro di prelievo. Le suddette operazioni di reimmissione o sversamento non sono assoggettate ad autorizzazione, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Nel caso di siti potenzialmente contaminati o contaminati, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. d) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è fatta salva la possibilità per l'amministrazione competente di imporre prescrizioni in relazione alla destinazione delle acque di cui al comma 1.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 maggio 2012

DELLAI

(*Omissis*).

12R0393

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 aprile
2012, n. 10.

Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 aprile 2012, n. 16*).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 marzo 2012, n. 429



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli, prodotti in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, comunitarie o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) prodotti agricoli primari di propria produzione sono i prodotti primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento dall'imprenditore agricolo che ne ha la proprietà o la disponibilità ad altro titolo, e situati in Alto Adige o nelle province confinanti con l'Alto Adige;

b) prodotti lavorati di propria produzione sono i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di propri prodotti agricoli primari. Se ai fini della lavorazione devono essere acquistati quali materia prima prodotti agricoli primari, essi devono provenire da imprese agricole dell'Alto Adige ed essere di propria produzione. Sono considerati prodotti lavorati di propria produzione anche i prodotti ricavati da materie prime dell'impresa agricola e trasformati per conto terzi in un'altra azienda;

c) venditore diretto è l'impresa agricola che produce, lavora e vende i suoi prodotti ai sensi del presente regolamento. Tali prodotti possono essere venduti sia al consumatore o alla consumatrice finale che ad aziende.

Art. 3.

Denuncia di inizio attività

1. L'attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia al comune. La denuncia di inizio dell'attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività eseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modifiche.

2. Non sono soggetti alla denuncia di inizio attività:

a) la vendita diretta di piccole quantità di prodotti agricoli primari da parte del produttore per il consumo finale oppure a singoli esercizi di vendita al dettaglio, che vendono i prodotti direttamente al consumatore o alla consumatrice finale;

b) la lavorazione di prodotti agricoli non alimentari da parte di imprese agricole.

Art. 4.

Requisiti dei locali e del materiale ai fini della lavorazione dei prodotti alimentari

1. Ai fini della lavorazione dei prodotti alimentari devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di igiene degli alimenti.

2. La cucina casalinga può essere utilizzata per la lavorazione di prodotti alimentari, se la lavorazione dei prodotti avviene in un momento diverso dall'utilizzo privato della cucina.

3. È ammessa la lavorazione di prodotti alimentari diversi in medesimo locale di lavorazione purché ciò avvenga in momenti diversi.

4. La Giunta provinciale può emanare, sulla base di una proposta presentata dal servizio veterinario provinciale insieme all'Ufficio provinciale igiene e salute pubblica, linee guida che stabiliscono i requisiti per i locali di lavorazione, tenuto conto del tipo di lavorazione, delle quantità lavorate nonché dei metodi tradizionali di lavorazione.

Art. 5.

Vendita di prodotti agricoli

1) La vendita dei prodotti agricoli può avvenire con modalità e in spazi diversi, ed in particolare presso la bottega del maso, il punto di vendita agricolo e il mercato contadino.

2) La bottega del maso è un locale o uno spazio adibito alla vendita presso la sede aziendale. Nella bottega del maso possono essere venduti solo prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), nonché prodotti lavorati da altri venditori diretti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), sempre che siano rispettati i limiti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. In Alto Adige la denominazione «bottega del maso» può essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai locali o spazi di vendita delle imprese agricole che svolgono la loro attività ai sensi del presente regolamento.

3) Per punto di vendita agricolo si intende la struttura di vendita nella quale diversi venditori diretti, tra loro associati, commercializzano i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). In Alto Adige la denominazione «punto di vendita agricolo» può essere utilizzata esclusivamente da tali imprese.

4) Per mercato contadino si intende il mercato nel quale esclusivamente venditori diretti ai sensi del presente regolamento vendono i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) und b). La materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire per almeno il 75 per cento dalla propria impresa agricola. Nei mercati contadini che si svolgono nella provincia di Bolzano i prodotti agricoli primari venduti devono essere prodotti esclusivamente in imprese agricole ubicate nel territorio della provincia di Bolzano. I comuni disciplinano con propri regolamenti lo svolgimento dei mercati contadini. La denominazione «mercato contadino» può essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai mercati che si svolgono ai sensi del presente regolamento.

5) Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi e la vendita online in internet.

Art. 6.

Attività di lavorazione e altre attività nei mercati contadini

1) Durante lo svolgimento dei mercati contadini è ammesso l'esercizio dell'attività di lavorazione di prodotti alimentari finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza l'obbligo di una specifica notifica.

2) nei mercati contadini possono essere realizzate attività culturali, didattiche, dimostrative legate ai prodotti agricoli e al territorio rurale di riferimento, anche attraverso scambi con altri mercati contadini. In questo caso il venditore o la venditrice deve indicare l'origine territoriale dei prodotti posti in vendita.

Art. 7.

Disposizioni particolari per la vendita

1) Le uova vendute - anche su un mercato pubblico locale - da produttori di uova con non più di 50 galline ovaiole non devono essere stampigliate con il codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili



alle uova, e successive modifiche. Nel punto di vendita sono indicati il nome e l'indirizzo dell'azienda produttrice, nonché il termine entro il quale è preferibile consumare le uova.

2) La vendita di carne fresca e di prodotti di carne fresca nei mercati contadini o in forma itinerante è ammessa solo se il prodotto è preconfezionato e conservato ad una temperatura adeguata.

3) Il latte fresco può essere venduto solo presso l'azienda agricola o in locali idonei e previa pastorizzazione o altro trattamento termico equivalente che permetta di ottenere una reazione negativa al saggio per la fosfatasi. In alternativa il latte deve essere venduto accompagnato da un foglio informativo recante la dicitura «latte crudo non pastorizzato». L'informazione al consumatore o alla consumatrice può essere costituita anche da un cartello recante la stessa dicitura, posto in modo visibile nel locale di vendita. Dopo il trattamento termico il latte deve essere conservato ad una temperatura non superiore a 4° C. È ammessa, su richiesta, anche la consegna del latte a domicilio o presso la sede aziendale del o della cliente. La vendita di latte crudo tramite macchine erogatrici è ammessa, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti. Non è ammessa la tentata vendita di qualsiasi tipo di latte.

Art. 8.

Autocontrollo

1) Gli operatori sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 9.

Vigilanza

1) La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è esercitata dal personale appartenente ai servizi di igiene pubblica, ai servizi veterinari e alla polizia annonaria, secondo le rispettive competenze.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1) Fino alla sua abrogazione, il decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52, trova applicazione unicamente con riguardo alle piante officinali.

Art. 11.

Abrogazione di norme

1) Il decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2005, n. 32, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 aprile 2012

DURNWALDER

12R0353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 maggio 2012, n. 14.

Modifica del regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche – D.P.P. 18 ottobre 2007, n. 55, e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 22 maggio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 aprile 2012 n. 577

Emana:

Art. 1.

1) Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 18 ottobre 2007 n. 55, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2/bis fermi restando i requisiti soggettivi e le necessarie autorizzazioni, gli ambienti per la somministrazione di pasti e bevande, le sale per conferenze, il reparto di cura e le piscine possono essere frequentati anche dai non alloggiati».

Art. 2.

1) Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 2007 n. 55, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. nei piani urbanistici comunali per le zone per strutture turistiche viene fissata la densità edilizia massima la quale, ad eccezione delle zone nei comuni delle città indicate nel comma 1, non può superare il valore di 2,50 metri cubi per metro quadrato; inoltre per queste zone può essere prescritto un piano di attuazione. Nell'individuazione di zone turistiche deve essere data priorità alle zone nelle quali già si trovano esercizi pubblici».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 maggio 2012

DURNWALDER

12R0351


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 maggio 2012, n. 15.

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 22 maggio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7 maggio 2012, n. 616;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il punto 8.1. (Ufficio statistiche demografiche) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«8.1. Ufficio statistiche (ASTAT)

censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici, nonché gestione di sistemi informativi statistici in tutti i settori».

2. Il punto 8.2. (Ufficio statistiche economiche) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.

3. Il titolo del punto 24.3. (Ufficio soggetti portatori di handicap) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«24.3. Ufficio Persone con disabilità».

4. Presso il punto 29.7. (Laboratorio analisi alimenti) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, il termine «prodotti alimentari» nella prima lineetta della versione in lingua italiana è sostituito con il termine «prodotti agrari».

5. Dopo il punto 29.12. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 29.13.:

«29.13. Ufficio elettrificazione

fornitura di energia elettrica ad imprese distributrici locali e tariffe elettriche agevolate;

compensi annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

finanziamento di progetti di elettrificazione rurale;

esecuzione di lavori di elettrificazione in economia;

autorizzazione ed esercizio di linee elettriche;

piano di distribuzione dell'energia elettrica;

concessioni di distribuzione di energia elettrica;

autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche, comprese quelle superiori a 130 kV;

gruppi elettrogeni;

piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico e contributi;

canoni a favore dei comuni rivieraschi;

funzioni di polizia amministrativa».

6. I punti 37. (Acque pubbliche ed energia) e 37.3. (Ufficio elettrificazione) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 maggio 2012

DURNWALDER

12R0352

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2012, n. **0108/Pres.**

Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 30 maggio 2012)

IL PRESIDENTE

Premesso che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale);

Visti in particolare gli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) ai sensi dei quali, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, i beni afferenti al demanio idrico regionale sono sdemanializzati e successivamente alienati mediante procedure ad evidenza pubblica ai soggetti interessati, qualora il Comune in cui si trova il bene sdemanializzato, non abbia manifestato l'interesse all'acquisizione del bene;

Visto altresì l'art. 4, comma 4, della citata legge regionale, ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e, in particolare, le procedure di trasferimento previste agli articoli 5 e 6;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione n. 746 di data 4 maggio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del «Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e i termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione di beni sdemanializzati, ai sensi degli articoli a e a bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

Capo II

PROCEDURA DI SDEMANIALIZZAZIONE

Art. 2.

Presentazione dell'istanza

1. La domanda di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, redatta secondo lo schema di cui al comma 3, è presentata al Servizio competente in materia di demanio idrico corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) estratto catastale con evidenziata l'area demaniale oggetto di richiesta e con l'indicazione della superficie della medesima, attestato da un tecnico abilitato;

b) estratto della carta tecnica regionale in scala 1:5000 con evidenziata l'area demaniale oggetto di richiesta, attestato da un tecnico abilitato;

c) documentazione fotografica dei luoghi datata e firmata;

d) documentazione comunale attestante la regolarità urbanistico-edilizia di eventuali opere insistenti sull'area oggetto di richiesta;

e) certificato di destinazione urbanistica.

2. Fuori dai casi di presentazione tramite posta elettronica certificata (PEC), la domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, è presentata in triplice copia.

3. Sono pubblicati sul sito istituzionale, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore del demanio idrico:

a) lo schema di domanda, approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di demanio idrico;

b) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 3.

Fase istruttoria e richiesta di pareri

1. Il Servizio competente in materia di demanio idrico, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, richiede eventuali integrazioni documentali all'istante, assegnando un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta per provvedere all'integrazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda è archiviata d'ufficio.

2. Il Servizio competente in materia di demanio idrico, nel termine di cui al comma 1, richiede altresì:

a) alla struttura regionale competente in materia di idraulica, il parere di funzionalità idraulica del bene oggetto di richiesta di sdemanializzazione;

b) alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, una relazione sulle caratteristiche fisiche e di utilizzo del bene oggetto di richiesta di sdemanializzazione, qualora la necessità emerga dall'esame documentale;

c) alla struttura competente del Ministero per i beni e le attività culturali, la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora necessario in relazione alle caratteristiche del bene.

3. Contestualmente il Servizio competente in materia di demanio idrico effettua la determinazione provvisoria del valore del bene oggetto dell'istanza, sulla base della documentazione presentata e attestata, applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A alla legge regionale 17/2009.

4. Il parere di funzionalità idraulica è comunicato al Servizio competente in materia di demanio idrico entro novanta giorni dalla richiesta. Il mancato riscontro del parere tecnico da parte della struttura competente nel termine indicato, è assunto come parere contrario e comporta il rigetto della domanda.

5. La relazione di cui al comma 2, lettera b) è trasmessa al Servizio competente in materia di demanio idrico entro novanta giorni dalla richiesta.

6. Nel caso in cui è accertata la permanenza della funzionalità idraulica del bene, la domanda è archiviata e ne è data comunicazione all'istante.

7. Nel caso in cui è verificato l'interesse culturale ovvero risulti la sussistenza del vincolo culturale, si procede ai sensi del decreto legislativo 42/2004.

Art. 4.

Manifestazione di interesse da parte del Comune

1. Nel caso di accertata cessazione della funzionalità idraulica, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, il Servizio competente in materia di demanio idrico provvede ad interpellare il comune interessato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 17/2009.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, il comune, qualora interessato al bene, formula richiesta di acquisizione. La domanda originariamente presentata dal privato è sospesa e di un tanto è informato l'originario istante.

3. La richiesta di cui al comma 2 indica espressamente l'interesse del comune all'acquisizione del bene a qualsiasi titolo nonché, qualora sussistenti, le finalità di pubblico interesse perseguite.

4. In ogni caso, si procede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

Autorizzazione al trasferimento e operazioni di censimento

1. Il trasferimento del bene è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del comune ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 2, il Servizio competente in materia di demanio idrico, d'intesa con il Servizio competente in materia di patrimonio regionale, provvede alla predisposizione della proposta di deliberazione.

2. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale, il Servizio competente in materia di demanio idrico autorizza il comune ovvero l'originario istante a provvedere a sue spese, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla struttura regionale competente all'accertamento della cessata funzionalità idraulica, al censimento del bene e/o ad ogni operazione catastale e/o tavolare necessaria all'esatta individuazione del bene e all'intestazione dello stesso a nome di «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico». Il censimento è completato entro centoventi giorni dall'autorizzazione, a pena di archiviazione della domanda. Il censimento si considera completato con la comunicazione dell'avvenuta iscrizione del bene a nome della Regione, al Servizio competente in materia di demanio idrico, a cura del precedente.



3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'interessato di avvenuto censimento e intestazione del bene, il Servizio competente in materia di demanio idrico procede all'adozione del decreto di sdemanializzazione, alla presentazione della domanda di voltura catastale e di intestazione presso le Conservatorie dei registri immobiliari o presso gli Uffici tavolari del bene a nome di «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» ed alla determinazione definitiva del valore del bene.

4. Entro trenta giorni dall'avvenuta intestazione del bene a nome di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Servizio competente in materia di demanio idrico ne dà comunicazione al Servizio competente in materia di patrimonio e all'istante originario ovvero al comune.

Art. 6.

Sezione speciale del registro inventariale dei beni immobili patrimoniali disponibili

1. Nella sezione speciale del registro inventariale dei beni immobili patrimoniali disponibili di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 17/2009, vengono iscritti i beni sdemanializzati oggetto di richiesta di alienazione.

2. I beni di cui al comma 1 sono iscritti sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A alla legge regionale 17/2009.

3. Ai fini della determinazione del valore unitario a mq del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea, o più prossima, in cui il bene è situato. Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Art. 7.

Occupazione temporanea

1. Ultimata la fase di interpello del comune, nelle more del procedimento di sdemanializzazione, con decreto del Direttore del servizio competente in materia di demanio idrico, può essere autorizzata l'occupazione temporanea del bene oggetto di richiesta di sdemanializzazione, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente alla preventiva richiesta e al pagamento del canone di occupazione.

2. Successivamente al decreto di sdemanializzazione e fino al perfezionamento del trasferimento, l'occupazione temporanea del bene può essere prorogata con decreto del Direttore del servizio competente in materia di patrimonio, alle medesime condizioni.

Capo III

PROCEDURE DI TRASFERIMENTO

Sezione I

TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI

Art. 8.

Integrazioni istruttorie

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5, comma 4, il Comune interessato trasmette al Servizio competente in materia di patrimonio regionale il provvedimento volto all'acquisizione del bene al patrimonio comunale, adottato dall'organo competente.

2. Il Servizio competente in materia di patrimonio regionale completa l'istruttoria:

a) qualora sia stato deliberato il trasferimento a titolo gratuito per finalità di pubblico interesse, procede ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con le modalità di cui all'art. 9;

b) qualora non ci siano i presupposti per il trasferimento a titolo gratuito e il Comune abbia manifestato l'interesse all'acquisizione del bene anche a titolo oneroso, procede ai sensi dell'articolo s, comma 1, della legge regionale 57/1971, con le modalità di cui all'art. 11, fatti salvi eventuali diritti di prelazione a favore di terzi.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la domanda originariamente presentata dal privato è archiviata e ne viene data notizia all'originario istante.

Art. 9.

Trasferimento al Comune per finalità di pubblico interesse

1. Nei casi in cui il comune abbia formulato richiesta di assegnazione per finalità di pubblico interesse, il trasferimento del bene è disposto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 57/1971.

2. I beni sdemanializzati sono trasferiti, con decreto del Ragioniere generale, entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento di cui all'articolo a comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà del bene a nome del comune, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge regionale 57/1971.

4. Sono a carico del comune tutti gli adempimenti relativi e conseguenti al trasferimento del bene, nonché gli oneri derivanti.

Art. 10.

(Obblighi del Comune)

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 57/1971, il comune ha l'obbligo di utilizzare i beni trasferiti per le finalità di pubblico interesse individuate nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, secondo le modalità precisate nel decreto di trasferimento.

2. Qualora i beni trasferiti non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, si applica l'art. 5, commi 1 ter e 1 quater, della legge regionale 57/1971.

Art. 11.


Vendita al comune interessato

1. Fuori dai casi di cui all'art. 9, il trasferimento dei beni sdemanializzati al comune interessato avviene a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo s, comma 1 della legge regionale 57/1971, fatti salvi eventuali diritti di prelazione a favore di terzi che, qualora esercitati, obbligano l'acquirente al rimborso al comune degli oneri sostenuti per le operazioni tecnico-amministrative di cui all'art. 5, comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di cui all'art. 8 comma 1, il Servizio competente in materia di patrimonio regionale trasmette al comune gli elementi essenziali del contratto. Entro i successivi quindici giorni, il comune comunica l'accettazione e il nominativo dell'ufficiale rogante ovvero del notaio prescelto per la stipula del contratto di compravendita.

3. Il Servizio competente in materia di patrimonio regionale perfeziona la vendita entro dodici mesi dalla comunicazione di cui all'art. 5, comma 4.

4. Sono a carico del comune tutti gli oneri relativi e conseguenti alla vendita del bene.



Sezione II

ALIENAZIONE DI BENI SDEMANIALIZZATI

Art. 12.

Rendicontazione spese tecnico-amministrative

1. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5, comma 4, l'istante presenta al Servizio competente in materia di patrimonio regionale, la rendicontazione delle spese eventualmente sostenute per le operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, mediante fattura quietanzata del professionista abilitato, debitamente vidimata dall'ordine o collegio professionale di appartenenza.

Art. 13.

Avviso pubblico

1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 5, comma 4 il servizio competente in materia di patrimonio regionale procede alla pubblicazione, sul *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR), di un estratto di avviso pubblico di vendita per l'individuazione di eventuali altri soggetti interessati all'acquisto del bene sdemanializzato, oltre all'originario richiedente. L'avviso reca l'individuazione tavolare e catastale dell'immobile, l'indicazione del prezzo di vendita posto a base di gara determinato ai sensi dell'art. 6, nonché degli oneri connessi alle operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, determinati ai sensi dell'art. 12. Si applicano le forme di pubblicità previste dall'articolo 6 della legge regionale 57/1971 e, in ogni caso, della pubblicazione sul BUR viene data comunicazione sui siti istituzionali della Regione e del comune dove è ubicato il bene.

2. Le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti diversi dall'originario istante, devono pervenire al Servizio competente in materia di patrimonio regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso pubblico.

3. Qualora pervengano una o più manifestazioni di interesse, il servizio competente procede alla vendita mediante procedura di gara tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse.

Art. 14.

Procedura di gara

1. Il Servizio competente in materia di patrimonio regionale trasmette agli interessati una lettera d'invito a presentare l'offerta entro il termine fissato nella medesima.

2. Scaduto il termine per presentare le offerte di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di patrimonio regionale provvede all'aggiudicazione all'interessato che ha presentato la miglior offerta in rialzo sul prezzo posto a base di gara, fatti salvi eventuali diritti di prelazione. L'aggiudicazione è comunicata ai partecipanti alla gara.

Art. 15.

Diritto di prelazione

1. Le condizioni dell'aggiudicazione sono notificate ai titolari del diritto di prelazione, ove esistenti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione nei termini previsti dalla legge.

2. In ogni caso, il servizio competente in materia di patrimonio regionale procede secondo le modalità di cui all'art. 16.

Art. 16.

Rimborso degli oneri relativi al censimento

1. Entro quindici giorni dall'aggiudicazione ovvero, in caso di sussistenza di diritti di prelazione, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 15, comma 1, il Servizio competente in materia di patrimonio regionale trasmette all'aggiudicatario gli elementi essenziali del contratto e fissa il termine entro il quale l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare, al soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, gli oneri sostenuti per le operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, così come determinati ai sensi dell'art. 12.

2. Dell'avvenuto rimborso al soggetto originario istante non aggiudicatario del bene è data comunicazione al servizio competente in materia di patrimonio regionale. Contestualmente l'aggiudicatario comunica il nominativo del notaio prescelto per la stipulazione del contratto.

3. Il mancato rimborso entro il termine fissato con il provvedimento di aggiudicazione, è causa di decadenza dalla medesima. In tal caso, il servizio competente in materia di patrimonio regionale procede alla vendita con l'interessato che ha presentato la seconda miglior offerta sul prezzo posto a base di gara. In ogni altro caso, si procede a nuova gara.

4. Il servizio competente in materia di patrimonio regionale perfeziona la vendita entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 2.

Art. 17.

Vendita diretta

1. Decorso il termine di cui all'art. 13, comma 2, senza che sia stata presentata alcuna manifestazione di interesse, oltre all'originaria richiesta, fatti salvi eventuali diritti di prelazione a favore di terzi, il servizio competente in materia di patrimonio regionale ne dà comunicazione al richiedente, trasmettendogli gli elementi essenziali del contratto.

2. Entro i successivi quindici giorni l'istante comunica l'accettazione e il nominativo del notaio prescelto per la stipula della compravendita, pena l'archiviazione della domanda.

3. Entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, la vendita è perfezionata dal servizio competente in materia di patrimonio regionale mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato ai sensi dell'art. 6.

Art. 18.

Oneri

1. Gli eventuali oneri relativi alla procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione sostenuti dall'amministrazione regionale, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0360

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 7 0 7 *

€ 2,00

